

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2003 n. 17

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998
n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).**

pag. 180

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003 n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

pag. 184

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003 n. 19

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione.

pag. 186

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003 n. 20

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

pag. 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 GIUGNO 2003 n. 9/REG.

Regolamento Regionale recante: "Testo unico delle norme regolamentari sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale".

pag. 197

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2003 n. 17

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 31/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fatta eccezione per i servizi di Metropolitana, che possono essere banditi separatamente."
2. Nel comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 31/1998, dopo le parole "accordi di programma" sono inserite le parole "di norma".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 31/1998)

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole da "per un periodo" a "articolo 5" sono sostituite dalle parole "per un periodo massimo di cinque anni dal 1 gennaio 1999, alle medesime società ed Aziende speciali che ne facciano richiesta, previa stipula dei contratti di servizio di cui all'articolo 5, la cui durata tuttavia è prorogabile fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dello stesso articolo."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/1998 è inserito il seguente comma:

"2 bis. Nei bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/Km, il periodo transitorio di cui al comma 2 è prorogato sino a 5 anni qualora, attraverso procedura ad evidenza pubblica, si cedano azioni della società

esercitante i servizi di trasporto pubblico locale per una quota superiore al 40 per cento ed entro il limite massimo del 49 per cento."

3. Nel comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 31/1998, le parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 2 e 2 bis".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 31/1998)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 31/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",fino a un massimo di cinque persone per ente;"
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 31/1998, è inserito il seguente:

"5 bis. Al fine di promuovere l'organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e di quelli su gomma dei singoli bacini di trasporto che presentino condizioni di domanda e offerta adeguate, la Regione, attraverso gli accordi con gli Enti concedenti previsti al comma 5 dell'articolo 4, definisce adeguate modalità di intervento organizzativo ed economico. A tal fine, su richiesta degli enti concedenti, con la legge annuale di bilancio, definisce la quota di partecipazione necessaria nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 18."

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 31/1998)

1. L'articolo 10 della l.r. 31/1998 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

(Sostituzione del soggetto gestore)

1. Qualora, all'esito delle procedure concorsuali, l'erogazione del servizio sia stata attribuita ad un'impresa diversa da quella che lo gestiva in precedenza, tutto il personale in forza presso quest'ultima ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro nell'ambito dell'impresa subentrante.
2. Tale prosecuzione del rapporto di lavoro obbliga l'impresa aggiudicataria:

- a) a mantenere lo stesso trattamento economico e normativo posseduto in vigore al momento del passaggio, almeno per la durata della concessione;
 - b) ad applicare, nel rispetto della legislazione vigente, i contratti Collettivi Nazionali del settore di riferimento e i Contratti Aziendali con l'utilizzo del personale nell'ambito del medesimo Bacino.
3. Con le procedure di gara di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 14:
- a) si individuano i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio da trasferire al soggetto aggiudicatario;
 - b) si stabiliscono le modalità ed il titolo del trasferimento;
 - c) si determina il valore dei detti beni, al netto delle quote della contribuzione erogata dalla finanza regionale, sia per investimenti sia per ammortamenti.
4. Il bando di gara definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dell'accesso alla rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per il servizio.
5. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione il finanziamento ricevuto per l'acquisto dei beni mobili ed immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutato degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole. Nei contratti di fornitura in corso subentra il soggetto aggiudicatario.
6. È esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.”.

Articolo 5

(Inserimento di articolo alla l.r. 31/1998)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 31/1998 è inserito il seguente:

“Articolo 14 bis

(Interventi sostitutivi per procedure di gara)

1. La mancata pubblicazione dei bandi relativi

alle procedure di gara di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) entro il termine del 30 novembre 2003 costituisce accertata inerzia da parte degli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative.

2. Nel caso di accertata inerzia di cui al comma 1, qualora le amministrazioni inadempienti non provvedano entro il termine di trenta giorni, la Giunta regionale nomina un Commissario “ad acta” a cui sono affidate tutte le funzioni inerenti la gara.”.

Articolo 6

(Inserimento di articoli alla l.r. 31/1998)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 31/1998 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 18 bis

(Servizi di trasporto ferroviario di cui all'articolo 8 d.lgs. 422/1997. Proroga del periodo transitorio)

1. Il periodo transitorio di affidamento, da parte della Regione, della gestione dei servizi di trasporto ferroviario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n. 59) e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2003, dal comma 3 bis dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, è prorogato per un biennio.

Articolo 18 ter

(Gestione unica)

1. Ferme restando le norme di separazione contabile, possono essere gestite da un unico soggetto le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete quali:

- a) assenza di punti di contatto con la rete nazionale;
- b) trazione atipica;
- c) scartamento differente dalla rete nazionale.”.

Articolo 7

(Piano Regionale dei Trasporti)

1. Il Piano Regionale dei Trasporti di cui all'articolo 3 della l.r. 31/1998 è presentato per l'approvazione entro il 30 giugno 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
17 GIUGNO 2003 N. 17**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vittorio Adolfo ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 86 in data 29 novembre 2002.*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 284;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 4 dicembre 2002;*
- d) *la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza il 16 maggio 2003;*
- e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 2003;*

f) la legge regionale entra in vigore il 17 luglio 2003.

2. Relazione al Consiglio regionale (G.D. Barci, U. Benvenuti, V. Nesci)

Relazione di maggioranza (Consigliere G.D. Barci)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio, introduce alcune modifiche alla legge regionale che regola il trasporto pubblico locale, conseguenti al necessario adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale.

Il provvedimento in discussione prevede la proroga al 31 dicembre 2003 del periodo "transitorio" durante il quale è consentito mantenere gli affidamenti del servizio pubblico alle attuali società di trasporto che gestiscono il servizio stesso, al termine del quale tutti i servizi di trasporto dovranno essere affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali (articolo due, comma 1).

Peraltro per i bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/Km è previsto che detto periodo transitorio venga prorogato sino a cinque anni, qualora venga ceduto parte del pacchetto azionario della società esercente i servizi di trasporto pubblico locale (per una quota superiore al 40% ed entro il limite massimo del 49%).

Si prevede inoltre, in riferimento alle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma, il termine del 30 giugno 2003 per la pubblicazione dei relativi bandi.

Il mancato rispetto di tale termine viene previsto come accertata inerzia degli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative e comporta la nomina di un commissario ad acta in caso di mancato avvio delle procedure entro i successivi trenta giorni.

Da ultimo il disegno di legge introduce una clausola di salvaguardia in materia di lavoro: in caso di sostituzione del soggetto gestore è previsto che il soggetto aggiudicatario assuma i lavoratori addetti al servizio, già occupati presso il precedente gestore e garantisca la continuità occupazionale. Per tutti i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge, approvato dalla IV Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere V. Nesci)

Siamo contrari all'eccezione per l'indizione separata della gara relativa ai servizi di metropolitana, che è concepita in modo da poter utilizzare i si-

stemi "project financing" e "general contractor", perché vi leggiamo una volontà precisa di privatizzare quelle parti di servizio pubblico locale (che potrà, per un lungo periodo, assicurare la privatizzazione di utili a scapito della socializzazione delle perdite).

Riteniamo anche di evidenziare una volontà precisa, da parte della Regione Liguria, di creare condizioni di impossibilità di gestire dei servizi di trasporto pubblico, nel ritardo già annunciato di due anni per la presentazione del Piano dei Trasporti regionale. A tal proposito, sarebbe opportuno riconsiderare quella parte della legge 166/2002 che prevede la prorogabilità per un biennio del periodo di transizione in modo da avere anche la possibilità del P.T.R.

Non sappiamo come valutare la volontà precisa di non intervenire in alcun modo sotto il profilo finanziario al fine di garantire contributi al servizio pubblico dei trasporti che prevedano adeguamenti annui almeno corrispondenti all'inflazione reale, visto che alcuni della maggioranza vanno decantando un sistema di tassazione decentrata che non può non essere utilizzata per il funzionamento di servizi importanti quale la mobilità dei cittadini liguri "Tutti".

Come gruppo giudichiamo molto negativamente questa proposta di legge e presentiamo un gruppo di emendamenti per cercare di migliorarla, per quanto possibile.

Esprimiamo, inoltre, totale e ferma contrarietà a procedure volte a spezzettare aziende esistenti in una pura logica di supremazia del mercato.

Evidenziamo come il diritto alla mobilità dei cittadini è senza dubbio uno dei problemi tra i più difficili da affrontare. Contemporaneamente, come la gran parte dei servizi, pubblici, è anche un parametro di misura su cui i cittadini esprimono il loro gradimento al governo locale.

Il decreto legislativo 422/97 in attuazione della delega attribuita al Governo dalla Legge 59/97, stabilisce il principio della concorrenzialità nel trasporto pubblico locale e rimanda la programmazione e i criteri attuativi a leggi regionali. Riteniamo un errore l'introduzione del fattore concorrenzialità, basato sulla competizione di mercato e sul principio dello sviluppo del profitto. Dove ciò si è realizzato, come in Inghilterra, i risultati sono stati fallimentari, sia rispetto alla qualità sia rispetto alla quantità dei servizi erogati. Le modificazioni che presentiamo alla l.r. 9 settembre 1998 n. 31 "Norme in materia di trasporto pubblico locale" sono volte a correggere le storture di una legge regionale che ha recepito la legge dello Stato nel rispetto della normativa nazionale, privilegiando

l'aspetto sociale e con esso il diritto alla mobilità dei cittadini indipendentemente dalle condizioni economiche.

La modifica all'articolo 1 della l.r. 31/1998 specifica l'oggetto della razionalizzazione della spesa relativa al trasporto pubblico locale, accordando la preferenza alle aziende che erogano servizi di qualità.

La modifica all'articolo 4 inserisce il criterio del diritto alla mobilità del cittadino nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

Si prevede che l'atto di concessione debba contenere, tra l'altro, l'autorizzazione a concedere servizi e a stipulare convenzioni solo su servizi non compresi nel contratto di servizi e inserisce alcune più puntuali specifiche dell'atto di concessione oltre alle clausole sociali a salvaguardia dei lavoratori e dell'utenza.

Con le modifiche all'articolo 8, viene stabilito che le aziende costituiscano apposite società consortili per poter partecipare a gare bandite per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e che il territorio dei bacini di utenza coincida con il territorio provinciale.

Si estende ai minori frequentanti scuole materne e dell'obbligo e a soggetti sociali in situazioni di difficoltà economiche il diritto alla libera circolazione.

Viene introdotto l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di rispettare il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e ogni altra forma di garanzia per i lavoratori.

Viene abrogato il comma 1 dell'art. 12 che sancisce il divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea dei veicoli acquistati col contributo della Regione o dello Stato.

Si attribuiscono all'O.R.I.T. funzioni di controllo. Viene modificato l'articolo 14 comma 1 e comma 4 in materia di trasferimenti di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale su gomma e bacini di utenza coincidenti con il territorio provinciale.

Modificando l'articolo 17, si attribuisce al Consiglio regionale, invece che alla Giunta, l'assegnazione delle risorse agli enti locali.

Relazione di minoranza (Consigliere U. Benvenuti)

Il disegno di legge n. 284: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 "Norme in materia di trasporto pubblico locale"" affronta, nel testo presentando dalla Giunta, quasi esclusivamente la questione della scadenza per indire le gare nel trasporto pubblico locale.

Di fatto si prende atto della situazione e si pongono nuovi termini. Peraltro anche quelli proposti dalla Giunta sono già superati e la Commissione ha già provveduto a spostarli ulteriormente.

Va subito detto che sarebbe stato bene utilizzare l'occasione della leggina per affrontare anche quella che risulta essere la principale questione del trasporto pubblico in Liguria e cioè l'assoluta inadeguatezza delle risorse stanziare dalla Regione.

Infatti, l'aumentare dei finanziamenti regionali è, in termini nominali, lo stesso (anzi, leggermente inferiore) dello stanziamento del 1998 (anno di approvazione della legge 31 che oggi si intende modificare).

In termini reali significa che le aziende, le Province e il Comune di Genova (cioè gli Enti titolari) dispongono di risorse fortemente ridotte. In cinque anni c'è infatti stata un'inflazione di oltre il 10%; si è rinnovato un contratto nazionale di lavoro e uno è in discussione; c'è stata un'inflazione di settore ancora più alta se si considera in particolare l'andamento dei prezzi del gasolio.

Occorrerebbe garantire a Province e Comuni, proprio mentre stanno per svolgersi le gare, almeno gli stessi finanziamenti - in termini reali - che erano loro garantiti nel 1998.

Va ricordato che i finanziamenti, secondo lo spirito delle leggi nazionali e regionale, dovrebbero garantire lo svolgimento dei "servizi minimi" e che una loro riduzione presuppone quindi una riduzione dei servizi minimi causata dalla Regione.

È inaccettabile che la Giunta regionale affronti la questione del trasporto pubblico locale come se la questione interessasse solo gli Enti locali anzi scaricando sugli stessi anche oneri finanziari e responsabilità che invece competono, sulla base della legge 59/97, del D.lgs 422/97 e della riforma del Titolo V della Costituzione, interamente alla Regione. Per questo abbiamo presentato in Commissione e presenteremo in aula un emendamento teso a garantire al netto dell'inflazione gli stessi stanziamenti che garantiva la precedente Giunta di Centrosinistra. Significa un aumento di circa 15 milioni di euro. Proponiamo infine di applicare a questa cifra, ogni anno, il tasso di inflazione programmata.

In più, proponiamo che la Regione, come per la Regione Toscana, anticipi l'IVA sui contratti di servizio.

Va ricordato che così facendo non si copre del tutto l'attuale costo del servizio fornito a Genova dall'AMT. Serviranno anche altri interventi come l'aumento delle tariffe caldeggiato nel dibattito in Commissione dai Consiglieri della Casa della Libertà (la Casa della Libertà in Consiglio comunale

a Genova ha però votato contro l'aumento tariffario).

La legge, dopo un primo approdo in Consiglio, è stata riportata in Commissione per richiesta della Giunta.

Nell'occasione è stata modificato l'ulteriormente l'articolo riguardante le gare introducendo una variante (che di fatto riguarda solo l'AMT) che giudichiamo positivamente, e che propone una soluzione già adottata dalla Regione Lazio.

La Giunta ha poi presentato una nuova formulazione della "clausola sociale" che ridimensionava pericolosamente il testo approvato precedentemente dalla Commissione (testo che era scaturito da emendamenti unificati del gruppo D.S. e di altri gruppi di maggioranza).

Il lavoro in Commissione è servito a elaborare una nuova formulazione della clausola sociale che giudichiamo accettabile anche se meno pregnante di quella precedente.

Infine è stato approvato un emendamento con cui si impegna la Giunta a presentare il PRT, si mette cioè in luce il grave e serio ritardo della Giunta regionale che anche in questo, come in altri campi, appare "allergica" alla programmazione.

Nel complesso, soprattutto per le gravi insufficienze nei finanziamenti, il voto non può essere favorevole.

3. Note agli articoli

Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- *La legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998 n. 12 P.I.*

Note all'articolo 6

- *Il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997 n. 287.*
- *La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 S.O.*

4. Struttura di riferimento:

Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003 n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge

regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 9)

1. Nell'articolo 9 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) la parola "autorizzazione" è sostituita con la parola "concessione".

Articolo 2

(Integrazioni dell'articolo 9)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

"2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono regolamentate dalla procedura prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2000 n. 1286."

Articolo 3

(Integrazione all'articolo 10)

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della l. r. 5/2003 dopo le parole "5 automezzi" sono aggiunte le parole "ovvero con almeno 4 autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali".

Articolo 4

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 13 della l.r. 5/2003 è abrogato.

Articolo 5

(Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

"Articolo 20 bis

(Sportello Unico)

1. Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo Sportello Unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni e di tutti gli altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto e anche per tutte le autorizzazioni e per tutti gli altri titoli necessari per il rilascio della concessione di cui all'articolo 9; in mancanza, si ricorre alla procedura ordinaria."

Articolo 6

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
25 GIUGNO 2003 N. 18**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Giacomo Gatti ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 100 in data 4 aprile 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 aprile 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 319;

c) è stato assegnato alla Commissione consiliare III, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 8 aprile 2003;

d) la Commissione consiliare III ha espresso parere favorevole all'unanimità il 5 giugno 2003;

e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2003;

f) la legge regionale entra in vigore il 3 luglio 2003.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 è pubblicata nel B.U. 19 marzo 2003 n. 5 P.I.

3. Struttura di riferimento:

Settore Politiche di Sviluppo del Commercio Fiere e Mercati.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003 n. 19

Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Obblighi degli utenti)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti indicati nell'articolo 10.

Articolo 2

(Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

1. Agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, si applica:

a) il pagamento della tariffa ordinaria;

b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

2. La stessa violazione, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;

b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

3. All'utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro le quarantotto ore successive alla contestazione presenta il titolo di viaggio ai competenti Uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Dai benefici del presente comma è escluso il titolare di abbonamento nominativo regolarizzabile successivamente all'avvenuto accertamento dell'infrazione.

Articolo 3

(Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)

1. Agli utenti di pubblici autoservizi che, non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati si applica:

a) il pagamento della tariffa ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), per i servizi urbani, e il pagamento della tariffa

fa ordinaria relativa alla tratta per cui è avvenuta la contestazione per i servizi interurbani;

- b) la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di E. 51,00 fino ad un massimo di E. 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento contraffatto o alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
2. Agli utenti di pubblico servizio ferroviario, conferito alla Regione Liguria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59) che, non essendo concorsi nella contraffazione o nell'alterazione, facciano uso di biglietti contraffatti o alterati, si applica:
- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla stazione dichiarata dallo stesso;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di E. 51,00 fino ad un massimo di E. 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento contraffatto o alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono, per il territorio della Regione Liguria, l'articolo 465 del codice penale.

Articolo 4

(Alterazione e uso di titolo di viaggio alterato)

1. Agli utenti di pubblici autoservizi che facciano uso di titoli di viaggio dai quali abbiano cancellato o fatto in qualsiasi modo scomparire i segni apposti per indicare l'uso già fatto, si applica:
- a) il pagamento della tariffa ordinaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) per i servizi urbani e il pagamento della tariffa ordinaria relativa alla tratta per cui è avvenuta la contestazione per i servizi interurbani;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria cal-

colata da un minimo di E. 51,00 fino ad un massimo di E. 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.

2. Agli utenti di pubblico servizio ferroviario, conferito alla Regione Liguria ai sensi del d.lgs. 422/1997, che facciano uso di titoli di viaggio dai quali abbiano cancellato o fatto in qualsiasi modo scomparire i segni apposti per indicare l'uso già fattone, si applica:
- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla stazione dichiarata dallo stesso;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria calcolata da un minimo di E. 51,00 fino ad un massimo di E. 309,00 e, nel caso di utilizzo di abbonamento alterato, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono, per il territorio della Regione Liguria, l'articolo 466 del codice penale.

Articolo 5

(Principio di specialità. Reiterazione)

1. L'applicazione di una delle fattispecie previste dagli articoli 2, 3 e 4 esclude l'applicazione delle altre fattispecie.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

(Norma di rinvio)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2, 3 e 4, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) in quanto non contrasti con le disposizioni della presente legge.

Articolo 7

(Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)

1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi tre giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima può essere effettuato entro tre giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.
2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, nelle ipotesi previste dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2, può essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi quindici giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima può essere effettuato entro quindici giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.
3. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui ai commi 1 e 2, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 45/1982.
4. L'effettuazione del pagamento della somma dovuta può avvenire:
 - a) presso la sede della società esercente il servizio;
 - b) secondo le modalità previste dalla società esercente il servizio stesso.

Articolo 8

(Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)

1. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dagli articoli 7 e seguenti della l.r. 45/1982 sono esercitate

dal Sindaco qualora la violazione sia avvenuta sui servizi di ambito comunale o dal Presidente della Giunta provinciale sui servizi di ambito provinciale.

2. Nelle fattispecie previste dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 4, comma 2, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Dirigente della struttura regionale competente.
3. Gli enti competenti possono delegare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alle società esercenti il servizio.

Articolo 9

(Proventi delle sanzioni)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle società esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico.
2. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, il 70 per cento della somma introitata è trattenuto dall'ente competente quale rimborso delle spese per l'esercizio delle relative funzioni.

Articolo 10

(Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della l.r. 45/1982, provvede il personale dipendente appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di trasporto pubblico locale.

Articolo 11

(Autorizzazione all'accertamento e alla contestazione)

1. Per il personale dipendente dalle società di

pubblici autoservizi, l'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che il personale dipendente incaricato abbia il godimento dei diritti politici e non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione;
- b) frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato, del corso di idoneità di cui all'articolo 14.

Articolo 12

(Qualifica di agente di polizia amministrativa)

1. Ottenuta l'autorizzazione di cui agli articoli 10 e 11, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa.

Articolo 13

(Elenco regionale degli accertatori)

1. È istituito presso la Regione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 10, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge.
2. L'iscrizione e le eventuali variazioni all'elenco sono disposte dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.

Articolo 14

(Corso ed esame di idoneità)

1. La Regione organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

2. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.

3. Alla sua conclusione si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

4. Con il superamento degli esami finali, il Dirigente regionale competente in materia di trasporti rilascia l'attestato di idoneità.

5. Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un'apposita Commissione nominata dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti e composta da:

a) un Dirigente del Dipartimento competente in materia di trasporti che la presiede;

b) due funzionari regionali appartenenti, l'uno al settore competente in materia di trasporti e l'altro al settore competente in materia di affari istituzionali e legislativi;

c) due esperti nelle materie oggetto del corso.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del settore competente in materia di trasporti.

7. Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della Commissione si applica quanto in merito stabilito dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico").

8. La trasmissione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), vale come richiesta di ammissione al corso.

Articolo 15

(Regolamenti comunali)

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono

no sulle disposizioni dei regolamenti degli enti locali con esse in contrasto.

Articolo 16

(Norme finali e transitorie)

1. Per il personale dipendente dalle società esercenti il pubblico servizio ferroviario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolge funzioni sanzionatorie per mancanza e irregolarità di titoli di viaggio l'autorizzazione a svolgere le suddette funzioni è subordinata alla sola condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
2. I procedimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti all'ente competente individuato ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 17

(Abrogazione)

1. La legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8 (sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione) è abrogata.

Articolo 18

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 19

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 2003

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 25 giugno 2003 n. 19

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Vittorio Adolfo ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 85 in data 29 novembre 2002;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 283;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio ed alla Commissione consiliare I ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso in data 4 dicembre 2002;*
- d) *la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza il 21 maggio 2003;*
- e) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza il 28 maggio 2003;*
- f) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2003;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 3 luglio 2003.*

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Barbero)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio è volto ad adeguare la normativa regionale sulle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di trasporto pubblico locale, alle sopravvenute modifiche della legislazione nazionale.

A seguito della depenalizzazione dei reati di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto (articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507) e della loro trasformazione in illeciti amministrativi, la competenza in ordine alle relative funzioni sanzionatorie ed alla definizione delle disposizioni applicative necessarie, è ora in capo alla Regione.

Tale competenza, inoltre, sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 422/97 che definisce l'assetto delle competenze statali e regionali in materia di trasporto pubblico, si estende ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale.

Il provvedimento in esame introduce quindi, accanto alla fattispecie di illecito amministrativo di assenza di valido e idoneo titolo di viaggio, già disciplinata dalla legge regionale 8/1988, quelle di uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato e di alterazione e uso di titolo di viaggio alterato (articoli 3 e 4).

Mantenendo inalterata la struttura del doppio binario di pagamento della sanzione in forma minima e forma ridotta, è stato introdotto un elemento innovativo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta.

Si prevede infatti che gli enti competenti all'esercizio delle suddette funzioni, individuati all'articolo 8, possano delegarle alle società esercenti il servizio le quali, conseguentemente, potranno trattenere i proventi delle sanzioni amministrativi (articolo 8, comma 3).

Per i motivi sopra illustrati si auspica che il disegno di legge approvato dalla IV Commissione, venga approvato dal Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997 n. 287.
- La legge 15 marzo 1997 n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997 n. 63 S.O.

Nota all'articolo 4

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422

è pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997 n. 287.

Nota all'articolo 5

- La legge 24 novembre 1981 n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981 n. 329 S.O.

Note all'articolo 6, 8, 10

- La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50 P.I.

Nota all'articolo 11

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001 n. 42 S.O.

Note all'articolo 14

- La legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13 P.I.
- La legge regionale 28 giugno 1994 n. 20 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994 n. 11P.I.

Nota all'articolo 17

- La legge regionale 25 febbraio 1988 n. 8 è pubblicata nel B.U. 16 marzo 1988 n. 11 P.I.

4. Struttura di riferimento:

Mobilità, Trasporti e Viabilità

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003 n. 20

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente:

“e) Vice Presidenti delle Commissioni consiliari e Capigruppo: 8 per cento.”.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Rimborsi spese)

1.

Ai Consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Capigruppo consiliari, nelle seguenti percentuali della indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento) riferite alla percorrenza tra il domicilio abituale autocertificato e la sede della Regione:

- a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 40,5 per cento;
- b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 48 per cento;
- c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 51 per cento;
- d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri e fino a centodieci chilometri: 55,5 per cento;

e) per una distanza oltre i centodieci chilometri: 57 per cento.

2. Le distanze di cui al comma 1 sono determinate sulla base del percorso effettuato dal luogo di domicilio abituale autocertificato alla sede del Consiglio regionale.
3. Il rimborso forfettario mensile di cui al comma 1 viene decurtato del 4 per cento nel caso in cui il beneficiario abbia diritto ad utilizzare usualmente l'automobile di servizio, salvo dichiarazione di rinuncia.
4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono effettuate le seguenti trattenute percentuali del rimborso forfettario mensile:
 - a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 2,7 per cento;
 - b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 3,2 per cento;
 - c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 3,4 per cento;
 - d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri e fino a centodieci chilometri: 3,7 per cento;
 - e) per una distanza oltre i centodieci chilometri: 3,8 per cento.
5. Le trattenute di cui al comma 4 sono effettuate ove i Consiglieri regionali non raggiungano almeno le quindici presenze giornaliere nel mese, ove i componenti della Giunta non raggiungano almeno le dieci presenze giornaliere nel mese e ove il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale non raggiungano le otto presenze giornaliere al mese.
6. Le trattenute di cui al comma 4 sono raddoppiate per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Giunta regionale e per i componenti della Giunta regionale.
7. Le missioni, superiori alle quattro ore, effettuate dai Consiglieri regionali, su autorizza-

zione dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente della Giunta e dai componenti della Giunta per ragioni connesse con l'espletamento del mandato sono considerate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, come riunioni ai sensi del comma 1.

8. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.
9. Sono a carico della Regione le spese sostenute dai Consiglieri regionali in relazione ai pedaggi autostradali sul territorio nazionale.
10. L'Ufficio di Presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo ad ulteriori costi di viaggio sul territorio nazionale debitamente documentati sostenuti dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare."

Articolo 3

(Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:

"Articolo 4 bis

(Sanzioni)

1. La limitata presenza alle riunioni di cui all'articolo 4, comma 1, computate ai fini del raggiungimento delle soglie indicate al comma 5 del medesimo articolo dà luogo ad una sanzione sull'indennità di carica pari a 200 euro.
2. L'Ufficio di Presidenza determina le modalità di applicazione della sanzione di cui al comma 1."

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Missioni)

1. Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Uffi-

cio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione, superiore alle quattro ore, fuori dal capoluogo della Regione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo e il vagone letto, ovvero un'indennità chilometrica pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio in presenza di difficoltà di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto.

2. Il Consigliere regionale può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo nei limiti determinati annualmente dall'Ufficio di Presidenza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni all'estero."

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 19)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le parole "in almeno" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno" e le parole "del 5 per cento del suo ammontare netto" dalle seguenti: "del 2 per cento del suo ammontare lordo".

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

(Contributi volontari e restituzione dei contributi versati)

1. Al Consigliere regionale che abbia svolto un mandato inferiore all'intera legislatura viene

restituito, su richiesta, l'importo dei contributi versati senza interessi.

2. Il Consigliere regionale cessato dalla carica che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e abbia versato i contributi obbligatori per lo stesso periodo ha la facoltà di versare alla Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dall'articolo 19.
3. È inoltre, concessa la facoltà di versare alla Regione i contributi volontari per il raggiungimento dei dieci anni di versamenti e, conseguentemente, di ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'articolo 19, comma 2, al Consigliere che abbia esercitato in tutto o in parte il mandato per due legislature.
4. Qualora il Consigliere rieletto in successive legislature abbia in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore all'intera legislatura e non si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1, i contributi trattenuti e incamerati dalla Regione sono ripristinati d'ufficio agli effetti dei benefici previsti dall'articolo 27."

Articolo 7

(Soppressione di articoli)

1. Gli articoli 24 e 25 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. L'ammontare mensile dell'assegno è determinato in base alla tabella "A" allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui

all'articolo 2, comma 1, prevista per la funzione di Consigliere regionale in carica al momento della corresponsione dell'assegno stesso; tale ammontare non può essere comunque inferiore all'assegno vitalizio previsto per il Consigliere regionale interessato in carica al momento della cessazione dello stesso dalla carica."

2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le misure degli assegni sono aumentate della stessa percentuale di incremento e con la stessa decorrenza dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali."

Articolo 9

(Soppressione di articolo)

1. L'articolo 28 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Articolo 10

(Sostituzione dell'articolo 30)

1. L'articolo 30 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

Articolo 30

(Assegno di reversibilità)

1. In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all'assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, lo stesso viene riservato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore:

- a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale;
- b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
- c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto.

2. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del Consigliere.
3. Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.
4. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.”.

Articolo 11

(Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 30 bis

(Misura dell'assegno di reversibilità)

1. L'ammontare degli assegni di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale all'assegno mensile liquidato, o che sarebbe spettato al Consigliere, secondo le seguenti misure:
 - a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
 - b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;
 - c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un

massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

- d) negli altri casi: 50 per cento. Quando l'assegno spetti ad entrambi i genitori lo stesso viene ripartito tra di essi nella misura del 50 per cento.”.

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 37)

1. L'articolo 37 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 37

(Assicurazioni infortuni)

1. I Consiglieri regionali sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente.
2. Alla spesa per tale assicurazione si provvede con una quota parte della trattenuta mensile di cui all'articolo 18 determinata dall'Ufficio di Presidenza.”.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. La riduzione prevista dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificato dal precedente articolo 5, si applica ai Consiglieri, che risultano titolari dell'assegno mensile, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificato dalla presente legge si applicano a partire dalla settima legislatura.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificate dal precedente articolo 8 trovano applicazione dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. Le norme relative all'assegno di reversibilità,

come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai Consiglieri che hanno svolto il loro mandato nella sesta legislatura.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della l.r. 3/1987, come ulteriormente modificato dalla presente legge, la durata della legislatura è da computarsi dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti fino alla convocazione del nuovo Consiglio regionale.
6. Gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della presente legge decorrono dal 10 gennaio 2004.
7. Ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) e del Regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 12 novembre 2002, gli oneri derivanti dall'applicazione della l.r. 3/1987, come ulteriormente modificata dalla presente legge, sono imputati alla U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale".
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza provvede a disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 bis della l.r. 3/1987.
9. Fatti salvi i diversi termini previsti dai commi precedenti, gli effetti della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della stessa.

Articolo 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 2003 si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003 n. 20

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Gianfranco Gadolla in data 6 ottobre 1999, dove ha preso il n. 334;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento Interno in data 6 ottobre 1999;*
- c) *è stata riassunta ai sensi dell'articolo 99 comma 1 del Regolamento interno, su richiesta del Consigliere Massimiliano Iacobucci, in data 2 ottobre 2000 con il n. 50;*
- d) *la I Commissione ha approvato all'unanimità la proposta di legge in data 9 giugno 2003;*
- e) *è stata esaminata ed approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 giugno 2003;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 17 luglio 2003.*

Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987 n. 8 P.I.*

Nota all'articolo 2

- *La legge 31 ottobre 1965 n.1261 recante "determinazione dell'indennità spettante ai membri*

del Parlamento" è pubblicata nella G.U. 20 novembre 1965 n. 290.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2003 n. 9/REG.

Regolamento Regionale recante: "Testo unico delle norme regolamentari sull'accesso agli impieghi regionali e sulla progressione verticale del personale regionale".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 20 giugno 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Pianificazione e programmazione delle risorse umane)

1. L'atto di programmazione del fabbisogno triennale di personale di cui all'articolo 2 della L.R. 25 marzo 1996 n. 15 "Norme sull'assunzione agli impieghi regionali" costituisce l'atto propedeutico autorizzatorio per l'avvio delle procedure di assunzione e di progressione verticale dallo stesso previste.
2. Il Direttore Generale competente in materia di personale con propria determinazione approva il piano annuale del personale.
3. Il piano annuale del personale è la programmazione di dettaglio dell'atto di cui al comma 1. Esso può determinare le dotazioni organiche previste delle direzioni centrali/dipartimenti distinte per categoria e profilo professionale, e comprende ogni altro elemento ritenuto necessario per l'attuazione dell'atto di cui al comma 1 ed in particolare:

a) l'elenco dei posti per categoria e profilo

professionale che si intendono ricoprire attraverso modalità che determinino nuovi oneri per l'Amministrazione, incluse le progressioni verticali;

b) con riferimento ai posti di cui alla lettera a) da coprire mediante nuove assunzioni, l'indicazione:

1) delle modalità di selezione;

2) se il bando di concorso o di selezione debba prevedere ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli individuati dalla tabella A, quali ad esempio esperienza in particolari ambiti di attività, nonché l'eventuale indicazione delle specifiche posizioni di lavoro da coprire;

3) l'eventuale individuazione del nominativo qualora sia esercitata la facoltà prevista dall'articolo 5;

c) con riferimento ai posti di cui alla lettera a) da coprire mediante progressione verticale, l'indicazione:

1) delle metodologie e procedure di selezione prevedendo che, dove non sia diversamente disposto, si applichino le disposizioni previste per le procedure concorsuali in quanto compatibili;

2) se il bando di selezione debba prevedere ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli individuati dall'articolo 6, quali ad esempio esperienza in particolari ambiti di attività, nonché l'eventuale indicazione delle specifiche posizioni di lavoro da coprire.

4. Il piano annuale del personale può prevedere il piano di mobilità interdirezionale/interdipartimentale che indica l'elenco numerico e/o nominativo del personale da assegnare ad una direzione centrale/dipartimento diversa da quella di provenienza.

Articolo 2

(Titoli di studio per l'assunzione agli impieghi regionali)

1. I titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno agli impieghi regionali sono sta-

biliti dalla tabella A allegata al presente regolamento.

Articolo 3

(Assunzioni a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato di personale da assegnare alle strutture regionali avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i profili professionali di categoria A, B e C mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento con le modalità previste dalla vigente normativa;
- b) per i profili professionali di categoria D mediante utilizzo in via prioritaria di graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione Regionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato della stessa categoria e appartenente allo stesso profilo professionale. Nel caso di inesistenza o di esaurimento di tali graduatorie sono effettuate selezioni pubbliche semplificate per esami o per titoli ed esami.

2. Per la categoria D le selezioni pubbliche possono essere articolate in distinte valutazioni relative a:

- a) titoli di studio e specializzazione conseguiti;
- b) esperienze di lavoro adeguatamente documentate;
- c) prove scritte consistenti nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o a quesiti a risposta sintetica in un tempo predeterminato oppure nella predisposizione di apposito elaborato;
- d) prova orale o colloquio tendente ad accertare la idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto della selezione.

3. Per le assunzioni a tempo determinato di personale di categoria D:

- a) le commissioni giudicatrici delle selezioni previste dal presente articolo sono costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15;

b) le graduatorie approvate in seguito all'espletamento delle selezioni pubbliche semplificate per l'assunzione a tempo determinato hanno validità triennale;

c) le assunzioni a tempo determinato avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

4. Per tutte le categorie può essere previsto anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

5. Per la predisposizione e correzione degli eventuali test a risposta multipla l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale e consulenti professionali.

6. Ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche superi le 100 unità, l'ente può procedere a forme di preselezione sulla base della valutazione dei soli titoli espressamente indicati dal bando.

7. Per le assunzioni di personale per i profili di categoria A, B e C si può prescindere dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che sia stato ritenuto idoneo in precedente prova selettiva per la stessa categoria e profilo, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della scadenza prevista a seguito di risoluzione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

8. Nel caso sia necessario assumere più dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo più lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o dell'elenco di avviamento.

9. I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro ed all'astensione obbligatoria per maternità o che prestino servizio militare hanno titolo a permanere in graduatoria o nell'elenco di avviamento e ad essere richiamati al termine del predetto periodo.

10. È fatta salva la possibilità di posticipare la data di assunzione, comunque non oltre i quindici giorni successivi, a coloro i quali,

esibendo adeguata documentazione, dimostrino di essere alle dipendenze di altro Ente o Società e qualora siano soggetti all'obbligo di preavviso ovvero a coloro i quali a causa di temporanea indisposizione siano impossibilitati ad assumere servizio.

Articolo 4

(Fornitura di lavoro temporaneo)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi della fornitura di lavoro temporaneo entro i limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti, nonché nell'ambito delle previsioni contenute negli atti di programmazione del fabbisogno di personale al fine di sopperire ad esigenze di carattere provvisorio.
2. L'individuazione dell'impresa fornitrice avviene in conformità alla normativa vigente in materia di acquisizione di servizi.

Articolo 5

(Assunzione di disabili mediante convenzione)

1. La convenzione finalizzata all'assunzione di disabili, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere per ciascun posto da ricoprire il profilo professionale nell'ambito della categoria nonché i corrispondenti requisiti previsti dalla tabella A che devono essere posseduti da coloro che sono avviati da parte dell'ufficio competente.
2. Sulla base dei nominativi trasmessi viene effettuata apposita selezione, secondo criteri di attinenza alle modalità selettive per l'accesso agli impieghi a tempo determinato nella medesima categoria e profilo professionale. In relazione all'esito della selezione i lavoratori sono avviati al tirocinio o assunti con contratto di lavoro a termine in numero pari ai posti da coprire.
3. Qualora gli atti di programmazione del fabbisogno del personale prevedano la copertura a tempo indeterminato del posto oggetto della convenzione, il lavoratore interessato può essere assunto dopo la scadenza del contratto a termine o la conclusione del tirocinio, nel

profilo professionale per il quale ha svolto l'attività.

4. L'assunzione a tempo indeterminato avviene previa valutazione positiva dell'attività lavorativa o del percorso formativo svolto, espressa dal direttore generale della direzione centrale o del dipartimento di assegnazione, sentito il dirigente al quale è assegnato il lavoratore.
5. In caso di assunzione a tempo indeterminato il lavoratore è inquadrato nella categoria corrispondente a quella di avvio al tirocinio o di assunzione a tempo determinato ed al rispettivo parametro retributivo iniziale.

Articolo 6

(Progressione verticale del personale regionale)

1. La progressione verticale è riservata ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La percentuale di posti da riservare alla progressione verticale è determinata per ciascuna categoria e profilo professionale dal piano annuale del personale.
3. Sono ammessi a partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell'Amministrazione regionale in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore;
 - b) per la progressione alla categoria D, attribuzione di un profilo professionale corrispondente a quello del posto da ricoprire oppure possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e attinente al posto da ricoprire. La corrispondenza tra i profili e l'individuazione del predetto titolo di studio è determinata dal dirigente della competente struttura del personale;
 - c) anzianità di effettivo servizio a tempo indeterminato in Regione di almeno due anni nella categoria;
 - d) titolo di studio richiesto per l'accesso

dall'esterno oppure titolo di studio inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno a condizione che sia stato reso un ulteriore effettivo servizio a tempo indeterminato di cinque anni presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". I titoli di studio, le specializzazioni e l'eventuale iscrizione ad albi professionali, ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, sono inderogabilmente prescritti anche per la partecipazione a progressioni verticali quando gli stessi requisiti siano richiesti in base all'ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo oggetto della selezione.

4. La tabella B allegata al presente regolamento prevede, relativamente a ciascuna progressione verticale, i titoli valutabili e le prove d'esame. Il titolo di studio previsto come requisito di ammissione costituisce titolo valutabile qualora in alternativa ad esso sia stato reso l'ulteriore servizio previsto dalla lettera d) del comma 3.
5. Ai fini dell'espletamento delle procedure selettive di cui al presente articolo l'Amministrazione può avvalersi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3.

Articolo 7

(Assunzione di dirigenti a tempo determinato)

1. L'assunzione di dirigenti a tempo determinato è disposta dalla Giunta Regionale:
 - a) per l'assegnazione alle strutture della Giunta su proposta del Segretario Generale della Giunta stessa d'intesa con il Direttore Generale preposto alla Direzione Centrale competente in materia di personale;
 - b) per l'assegnazione alle strutture del Consiglio regionale su richiesta dell'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario Generale del Consiglio stesso d'intesa con il Direttore Generale del Dipartimento del Consiglio.
2. L'individuazione del dirigente avviene con

scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico da conferire.

Articolo 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 25 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

Tabella A - Requisiti di accesso dall'esterno agli impieghi regionali

Categoria A:

Licenza di scuola dell'obbligo.

Categoria B:

Licenza di scuola dell'obbligo; può altresì, richiedersi il possesso di determinate specializzazioni e/o patenti.

Categoria C:

Diploma di maturità.

Categoria D posizione D1:

Diploma di laurea.

Il Piano annuale del personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 ed il bando di concorso specificano la tipologia e livello del diploma di laurea e se in alternativa a questo possa essere previsto il diploma universitario.

Categoria D posizione D3:

Diploma di laurea + esperienza pluriennale, o specializzazione professionale o abilitazione professionale.

Il Piano annuale del personale di cui al comma 3 dell'articolo 1 ed il bando di concorso specificano la tipologia e livello del diploma di lau-

rea e se in alternativa a questo possa essere previsto il diploma universitario.

Tabella B Titoli valutabili e prove d'esame per le procedure di progressione verticale.

Progressione verticale A - B

Titoli valutabili:

Esiti processi di valutazione annuale.

Anzianità di servizio (per il periodo eccedente rispetto a quello che costituisce requisito di ammissione).

Percorsi formativi validati sulla base dei criteri da adottarsi nel piano di formazione.

Titoli di studio e professionali non rientranti nei requisiti di ammissione.

Prove d'esame:

Una prova fondata sull'accertamento delle capacità pratiche legate allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire che può consistere in: una prova selettiva consistente nella soluzione in tempi predeterminati di quesiti a risposta multipla oppure a risposta sintetica integrata o sostituita da un colloquio.

Progressione verticale B - C

Titoli valutabili:

Esiti processi di valutazione annuale.

Anzianità di servizio (per il periodo eccedente rispetto a quello che costituisce requisito di ammissione).

Percorsi formativi validati sulla base dei criteri da adottarsi nel piano di formazione.

Titoli di studio e professionali non rientranti nei requisiti di ammissione.

Prove d'esame

Una prova fondata sull'accertamento delle capacità legate allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire che può consistere in:

una prova selettiva consistente nella soluzione in tempi predeterminati di quesiti a risposta multipla oppure a risposta sintetica integrata o sostituita da un colloquio.

Progressione verticale C - D1

Titoli valutabili:

Esiti processi di valutazione annuale.

Percorsi formativi validati sulla base dei criteri da adottarsi nel piano di formazione.

Titoli di studio e professionali non rientranti nei requisiti di ammissione.

Prove d'esame:

Due prove finalizzate ad accertare il livello di professionalità di ciascun candidato rispetto al profilo selezionato che possono consistere in: una prova scritta ed un colloquio

oppure

una prova selettiva consistente nella soluzione in tempi predeterminati di quesiti a risposta multipla, oppure a risposta sintetica, ed un colloquio.